

Numero
4904

fr

0

Bellinzona
6 ottobre 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento dell'economia, della
formazione e della ricerca DFER
Segretariato dell'educazione,
della formazione, della ricerca e
dell'innovazione

Via e-mail a:

claudia.lippuner@sbfi.admin.ch

Consultazione progetto di Ordinanza federale sulla cooperazione e la mobilità internazionale in materia di formazione (OCIFM)

Signor Presidente della Confederazione,
gentile signora segretaria generale,
gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni, che si fondano sulla nostra lunga esperienza nel campo della promozione della mobilità e della cooperazione internazionale in materia di formazione.

Considerazioni generali

La CDPE unitamente alla Confederazione (Dipartimento federale dell'interno e Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca), hanno elaborato nel 2017 il documento strategico "*Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni*".

Alla base della necessità di elaborare un piano d'azione di valenza nazionale vi è la constatazione che gli scambi e la mobilità degli allievi promuovono in modo significativo la comprensione di culture e comunità linguistiche diverse. Inoltre essi contribuiscono a migliorare e sviluppare lo spazio formativo svizzero, a salvaguardare la competitività e capacità innovativa della Svizzera e a integrare il nostro Paese nel contesto europeo e internazionale.

Il Cantone Ticino, da sempre attento al problema dell'insegnamento delle lingue straniere e della promozione del plurilinguismo, si è dotato da oltre vent'anni di una base legale apposita. Durante l'anno in corso, 2021, con la modifica di alcuni articoli della *Legge della scuola*, la base legale è stata perfezionata e ampliata in virtù delle raccomandazioni espresse nel citato documento strategico di Confederazione e Cantoni.

Sosteniamo quindi il progetto di revisione della citata Ordinanza, in linea con la recente modifica della *Legge federale sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCIFM)*.

Nelle osservazioni specifiche richiamiamo l'attenzione su alcuni punti di miglioramento dell'Ordinanza, finalizzati a coordinare lo strumento con le raccomandazioni della *Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni*.

Osservazioni specifiche e proposte di modifica

Capitolo 2 Contributi nell'ambito dei programmi della Confederazione

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 2 Quadro geografico

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (processo Brexit) e dal programma Erasmus+ sta avendo gravi conseguenze sui progetti di mobilità professionale sostenuti da Movetia. Attualmente è impossibile per le organizzazioni svizzere ottenere il "Certificate of Sponsorship" indispensabile affinché il candidato possa richiedere il visto d'entrata T5.

Le trattative tra Confederazione e il Regno Unito sono in corso da mesi, finora senza successo. Temiamo che ancora per lungo tempo i giovani svizzeri non potranno svolgere uno stage professionale nel Regno Unito a causa dei visti d'entrata introdotti dopo la Brexit. Questa situazione ostacola il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle azioni di promozione della mobilità, essendo l'inglese la lingua indispensabile per le relazioni internazionali.

Le alternative al Regno Unito sono limitate: Irlanda, Malta e i paesi scandinavi non riescono a compensare la capacità di accoglienza del Regno Unito.

I paesi anglosassoni si trovano anche in altri continenti, e la Svizzera intrattiene con questi paesi intense relazioni commerciali e culturali.

Invitiamo quindi la Confederazione a creare un proprio programma di mobilità e di cooperazione internazionale, secondo l'art. 4, cap. 1, lettera b della LCIFM, con alcuni paesi anglosassoni extraeuropei: Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa o Stati Uniti d'America.

La promozione di un programma di mobilità internazionale extra-europeo, con alcuni dei paesi citati, oltre ad offrire un'alternativa valida e duratura al Regno Unito, porterebbe grandi benefici per lo spazio formativo e per la crescita economica svizzera.

I progetti di cooperazione e di mobilità creano reti di contatti personali che perdurano negli anni, favorendo le prospettive di carriera e studio dei giovani svizzeri, e il consolidamento delle relazioni commerciali, economiche, educative, scientifiche e culturali tra questi paesi e la Svizzera.

Art. 4 Istituzioni e organizzazioni che possono depositare una domanda

Citiamo il punto 4 "Attori e collaborazione" del documento strategico "*Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni*".

"I Cantoni promuovono gli scambi e la mobilità nelle loro strutture ordinarie e con offerte proprie. La CDPE e i suoi organi specializzati svolgono un importante ruolo di mediazione; i mezzi della Confederazione devono fungere da incentivo affinché i Cantoni amplino le loro strutture e le loro offerte per gli scambi e la mobilità."

Il Cantone Ticino è uno dei Cantoni che sta ampliando le proprie strutture per gli scambi e la mobilità, rafforzando l'attuale Servizio "Lingue e stage all'estero" (LSE) nel nuovo Servizio "Scambi e Mobilità".

LSE opera già come centro di competenza, coordinando vari progetti di mobilità in collaborazione e per conto delle scuole cantonali di diversi ordini e grado.

Nella lista delle istituzioni ed organizzazioni che possono depositare una domanda di finanziamento, proposte nell'articolo 4, non figurano gli enti cantonali della formazione e i relativi servizi di mobilità.

Si propone quindi di aggiungere alla lista dell'articolo 4, tra le istituzioni e organizzazioni che possono depositare una domanda di finanziamento, anche "gli uffici cantonali di formazione (formazione generale, professionale o continua) e i relativi servizi", rispettando la volontà espressa da CDPE e Confederazione con il documento strategico.

Sezione 2 Mobilità internazionale a fini di formazione Art. 5 Deposito della richiesta

Il capoverso 1 cita:

“Una richiesta di finanziamento per un’attività di mobilità internazionale ai fini di formazione deve essere depositata presso l’agenzia nazionale”.

Nel citato documento strategico di CDPE e Cantoni si presenta la visione e gli obiettivi a corto, medio e lungo termine, proponendo una serie di raccomandazioni per far sì che *“tutti i giovani partecipino almeno una volta, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, a un’attività di scambio o mobilità di lunga durata, in modo da migliorare le loro conoscenze linguistiche, le loro competenze sociali e tecniche e, di conseguenza, le loro prospettive sul mercato del lavoro. In questo modo scoprono la varietà linguistica e culturale della Svizzera e di altri Paesi.”*

Dal lavoro organizzativo, svolto in questi anni dal Servizio cantonale “Lingue e stage all’estero”, possiamo confermare che dare la possibilità ai giovani di fare un’attività di scambio durante o dopo la formazione permette ad un maggior numero di giovani di svolgere un’esperienza formativa decisiva per il loro futuro. Durante la formazione il giovane potrebbe non sentirsi pronto per una nuova esperienza, non avere tempo o non avere l’autorizzazione della struttura formativa. Dopo la formazione, il giovane è più maturo e i vincoli con la struttura formativa sono terminati. Inoltre i soggiorni di mobilità possono essere di durata maggiore, rispetto ad un periodo durante la formazione, aumentando il risultato finale dello sviluppo delle competenze.

L’art. 3, cpv. a della LCIFM cita genericamente delle *“persone in formazione”*, senza aggiungere *“persone in transizione al mondo del lavoro”*.

Si ricorda inoltre che nel citato documento strategico gli scambi e la mobilità vengono promossi nei tre campi d’azione seguenti: Formazione, Lavoro e Cultura e tempo libero.

Confederazione e Cantoni intendono quindi sostenere attività di mobilità nazionale o internazionale a fini di formazione di tipo:

- scolastico presso istituzioni educative di pari grado;
- professionale (stage professionale) presso aziende e associazioni senza fini di lucro;
- attività giovanili presso associazioni ed eventi da essi organizzati.

Si propone quindi di riprendere nell’Ordinanza, all’art. 5, il concetto espresso dalla strategia di Confederazione e Cantoni, cambiando il capoverso 1 nel seguente modo:

“Una richiesta di finanziamento per un’attività di mobilità internazionale ai fini di formazione, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, presso istituzioni formative, imprese, associazioni senza fini di lucro e associazioni giovanili, deve essere depositata presso l’agenzia nazionale”.

Art. 6: Costi forfettari presi in considerazione

Nel capoverso2 e rapporto esplicativo: A nostro avviso le modalità di collaborazione tra gli enti cantonali e l’Agenzia nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità “Movetia” devono essere meglio definite. Per esempio, le agenzie cantonali possono fornire un accesso diretto ai gruppi target e centralizzare le domande, beneficiare dello status di partner (attraverso la riduzione dei costi amministrativi nella presentazione delle domande) e rafforzare la cooperazione all’interno della loro rete (job shadowing, piattaforme web).

Nel capoverso 3 e relazione esplicativa: anche nel campo della formazione professionale, le attività di mobilità dovrebbero potersi estendere su un lungo periodo e non essere limitate a pochi giorni. Questo obiettivo è stato esplicitamente menzionato già nel 2017 nella “Strategia di scambio e mobilità della Confederazione e dei Cantoni in Svizzera”.

RG n. 4904 del 6 ottobre 2021

Art. 7 cpv. 2 Revisione e decisione

Queste disposizioni sul superamento delle risorse disponibili favoriscono principalmente i settori dell'istruzione che sono già attivi nel settore della mobilità. Il Cantone Ticino sostiene la posizione degli Uffici Cantionali della formazione professionale, che chiedono di poter garantire che i settori educativi che non sono ancora molto mobili, come la formazione professionale, non siano svantaggiati.


Art. 9 cpv. 3: Costi del progetto presi in considerazione

La copertura del 60% dei costi ammissibili non è sufficiente. A seconda delle dimensioni del progetto, il requisito del 40% di capitale proprio potrebbe essere una barriera finanziaria troppo alta per le istituzioni interessate, specialmente per quelle più piccole come le scuole o le associazioni. Anche se la regola non è assoluta, poiché il paragrafo menziona "normalmente il 60%", il Cantone Ticino esprime a favore di un sistema flessibile che tenga conto del problema; i contributi potrebbero, per esempio, coprire dal 60 all'80% dei costi.

Per eventuali osservazioni o informazioni la signora Tatiana Lurati Grassi (tatiana.lurati@ti.ch) e il signor Andrea Togni (andrea.togni@ti.ch) sono a vostra disposizione.

Vogliate gradire, Signor Presidente, Signora segretaria generale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Manuele Bertoli

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, dfe-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-dir@ti.ch, can-sc@ti.ch);
- Divisione della formazione professionale (decs-dfp@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.